

**Ordinanza  
sull'utilizzo di profili del DNA  
nel procedimento penale e per l'identificazione  
di persone sconosciute o scomparse  
(Ordinanza sui profili del DNA)**

**Modifica del 22 giugno 2005**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 dicembre 2004<sup>1</sup> sui profili del DNA è modificata come segue:

*Art. 2*                    Laboratori di analisi e loro riconoscimento

<sup>1</sup> Le analisi forensi del DNA sono effettuate unicamente da laboratori di genetica forense (laboratori) riconosciuti.

<sup>2</sup> Su richiesta, il Dipartimento può riconoscere i laboratori se:

- a. sono accreditati nel settore della genetica forense dal Servizio d'accreditamento svizzero (SAS) in base all'ordinanza del 17 giugno 1996<sup>2</sup> sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD);
- b. adempiono in ogni momento le esigenze di prestazione e di qualità;
- c. nel corso degli ultimi dodici mesi hanno partecipato con successo ad almeno quattro esami d'idoneità (esperimenti collettivi); il Dipartimento definisce le condizioni per il riconoscimento di questi esperimenti collettivi;
- d. dispongono, nella direzione tecnica del laboratorio, di uno specialista che abbia acquisito il titolo di «genetista forense SSML» della Società svizzera di medicina legale o che possa dimostrare di possedere una qualifica equivalente;
- e. i membri della direzione del laboratorio hanno una buona reputazione e offrono la garanzia di un'attività irreprensibile; e
- f. i membri della direzione del laboratorio possono esercitarne la gestione effettiva e responsabile presso la rispettiva sede.

<sup>3</sup> Il Dipartimento definisce le esigenze di prestazione e di qualità di cui al capoverso 2 lettera b.

<sup>1</sup>    RS 363.1

<sup>2</sup>    RS 946.512

*Art. 2a* Documenti da allegare alla richiesta di riconoscimento

Alla richiesta di riconoscimento devono essere allegati i documenti seguenti:

- a. l'accreditamento secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a;
- b. l'attestato che certifica la partecipazione con esito positivo ad almeno quattro esami d'idoneità secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera c;
- c. la prova della qualifica secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera d;
- d. l'estratto del casellario giudiziale centrale e dell'Ufficio di esecuzione e fallimenti concernente i membri della direzione;
- e. l'elenco completo delle inchieste penali nonché delle cause penali e civili degli ultimi dieci anni concernenti i membri della direzione;
- f. l'estratto del registro di commercio;
- g. il rapporto d'attività o il rapporto di gestione dell'anno precedente;
- h. la conferma che tutte le persone occupate nel settore della genetica forense hanno preso atto dell'obbligo di serbare il segreto;
- i. le indicazioni sull'organico del laboratorio, incluse le competenze professionali e i certificati di prestazioni dei collaboratori;
- j. le indicazioni sulle risorse tecniche disponibili in permanenza per l'analisi dei campioni forensi del DNA;
- k. la prova che la sicurezza dei dati è garantita.

*Art. 3* Controllo

<sup>1</sup> L'Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) verifica se i lavoratori rispettano le prescrizioni sulle analisi forensi del DNA e quelle sulla protezione e la sicurezza dei dati. A tal fine può effettuare sul posto controlli e ispezioni con o senza preavviso.

<sup>2</sup> Può richiedere gratuitamente al laboratorio le informazioni e i documenti di cui ha bisogno e sollecitare tutta l'assistenza necessaria. In particolare può esigere che gli vengano comunicati gli eventuali oneri ai quali sono vincolate le verifiche dell'accreditamento e quelle successive, nonché le motivazioni dell'eventuale revoca dell'accreditamento.

<sup>3</sup> Per adempiere i suoi compiti può accedere ai terreni, alle imprese e ai locali.

<sup>4</sup> Verifica almeno ogni tre anni il rispetto delle esigenze di prestazione e di qualità e ne fa rapporto al Dipartimento.

*Art. 4* Revoca del riconoscimento

Il Dipartimento può revocare il riconoscimento in ogni momento se il laboratorio non possiede più i requisiti necessari.

*Art. 6 cpv. 2*

<sup>2</sup> I laboratori rispediscono immediatamente all'autorità committente il materiale di base di una traccia non utilizzato per l'allestimento di un profilo del DNA a scopi forensi (profilo). Essi conservano come materiale probatorio per cinque anni il DNA estratto dalla traccia che non è stato utilizzato nell'analisi, a meno che l'autorità giudiziaria competente non abbia stabilito una durata di conservazione maggiore.

*Art. 10 cpv. 3*

<sup>3</sup> Il laboratorio allestisce il profilo e lo trasmette con il numero di controllo esclusivamente all'Ufficio di coordinamento, affinché sia inserito nel sistema d'informazione e confrontato.

*Art. 14*            Decorrenza dei termini

Il termine di cancellazione previsto dall'articolo 16 capoverso 3 della legge sui profili del DNA inizia a decorrere dal momento della registrazione dei dati nell'IPAS.

*Art. 17 rubrica e cpv. 3*

## Protezione dei dati e segreto d'ufficio

<sup>3</sup> I collaboratori dei laboratori sono tenuti al segreto conformemente all'articolo 35 della legge federale del 19 giugno 1992<sup>3</sup> sulla protezione dei dati. Se occupano una funzione ufficiale, sono inoltre soggetti al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 320 del Codice penale<sup>4</sup>.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2005.

22 giugno 2005

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>3</sup> RS 235.1

<sup>4</sup> RS 311.0

